

Visto l'art. 69 della L.R. 30 settembre 1996 n. 42, con il quale sono state disposte norme di salvaguardia transitorie all'interno dei territori compresi nei parchi e nelle riserve naturali;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 69 della legge regionale citata ai sensi del quale nei parchi e nelle riserve il cui territorio ricada all'interno del perimetro definito da un piano di conservazione e sviluppo ovvero da un piano particolareggiato di ambito di tutela ambientale approvati ai sensi della legge regionale 11/1983, vigono quali norme di salvaguardia transitorie quelle stabilite dalle norme di attuazione dei piani suddetti, che possono essere derogate con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il proseguimento di attività produttive in atto;

Vista la richiesta di deroga alle misure di salvaguardia transitorie della riserva naturale regionale "Forra del Cellina", previste dal Piano particolareggiato approvato con D.P.G.Reg. del 6 giugno 1990, n. 271/Pres., presentata dal Comune di Barcis ai sensi dell'art. 69, comma 2, della legge regionale 42/96, accolta al prot. SCPA/8.9/78576 del 01.12.2011, e l'allegata documentazione relativa al "Progetto di completamento dell'Anello del Dint finalizzato alla visita delle cavità naturali di interesse turistico e alla creazione di un parco avventura in Comune di Barcis";

Atteso che l'opera in parola ricade all'interno della riserva naturale regionale "Forra del Cellina", ovvero di un territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera b), della legge regionale 42/1996, in cui gli obiettivi di conservazione di detti contenuti sono prevalenti rispetto alle altre finalità, elencate alla lettera a) del medesimo comma 1, tipiche dei parchi naturali regionali;

Vista la relazione tecnica di data 06 dicembre 2011 a firma della dott.ssa Marina Bortotto, responsabile del procedimento della pratica in oggetto, facente parte integrante della presente deliberazione;

Preso atto che:

- il succitato progetto ricade all'interno di un ambito di tutela disciplinato dal Piano particolareggiato approvato con D.P.G.Reg. del 6 giugno 1990, n. 271/Pres.;
- il sentiero in sinistra idrografica è un intervento previsto dall'articolo 13 "Zona RG1 – Aree a substrato marnoso arenaceo" di detto Piano particolareggiato;
- il ponte tibetano, la passerella e il sentiero conducente alle due cavità carsiche ricadono nella "Zona RO1 – Aree della forra", le cui norme di salvaguardia sono definite all'articolo 9 del Piano particolareggiato;
- gli interventi appena citati hanno "scopi didattico-escursionistici" ai sensi del citato articolo 9 del Piano particolareggiato, tuttavia non sono espressamente previsti dal medesimo articolo;
- le norme di attuazione del Piano vietano l'alterazione ambientale e la modificazione dell'alveo e delle sponde dei torrenti e dei corsi d'acqua in generale (art. 5. "Norme di salvaguardia generale");
- nel complesso gli interventi non appaiono incidere in modo significativo sulle specie e sugli habitat tutelati dalle Direttive CEE 92/43 e 2009/147/CE;

Ritenuto che la realizzazione degli interventi previsti dal progetto (ponte tibetano, passerella e sentiero conducente alle due cavità carsiche), assumano un interesse pubblico preminente rispetto alla modificazione ambientale che la loro esecuzione viene ad arrecare, in quanto consentono una fruizione sostenibile dei contenuti naturali della Riserva naturale, permettendo da un lato uno sviluppo sociale, economico e culturale attraverso attività produttive compatibili con le finalità di conservazione e tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, dall'altro promuovendo l'incremento della cultura naturalistica (tutte finalità di un'area protetta regionale, ex art. 2, LR 42/1996);

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la deroga alle misure di salvaguardia della riserva naturale regionale "Forra del Cellina", previste dagli articoli 5 e 9 del Piano particolareggiato approvato con D.P.G.Reg. del 6 giugno 1990, n. 271/Pres., al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di completamento dell'Anello del Dint (ponte tibetano, passerella e sentiero conducente alle due cavità carsiche), per le motivazioni sopra indicate;

Vista la L.R. 30 settembre 1996 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni,

Vista la L.R. 1 marzo 1988 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell' Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali,
La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 69, comma 2, della legge regionale 42/1996, è autorizzata la deroga alle misure di salvaguardia della riserva naturale regionale "Forra del Cellina", previste dagli articoli 5 e 9 del Piano particolareggiato approvato con D.P.G.Reg. del 6 giugno 1990, n. 271/Pres., al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dal "Progetto di completamento dell'Anello del Dint finalizzato alla visita delle cavità naturali di interesse turistico e alla creazione di un parco avventura in Comune di Barcis" citati in premessa.